

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorso RGR. Omissis ed RGR. Omissis, il sig. MA. LU. TO. si è opposto rispettivamente agli avvisi di accertamento n. Omissis e n. n. Omissis con i quali l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4, ha accertato per l'anno 2004 un reddito imponibile di € 72.809 contro un reddito dichiarato di € 44.405, mentre per l'anno 2005 ha accertato un reddito imponibile di € 69.668 contro un reddito dichiarato di € 35.717, sulla base dei beni posseduti, applicando le modalità di calcolo ed i coefficienti previsti dai DD.MM. 10.09.1992, 19.11.1992 e 21.09.1999 e successivi aggiornamenti, che in presenza di scostamenti superiori ad un quarto tra reddito dichiarato e presumibile, giustifica il ricorso al metodo sintetico previsto dall'art. 38, comma 4 del D.P.R. 600/73.

La parte contestava l'operato dell'Ufficio che si è limitato ad una mera applicazione matematica dei coefficienti indicati dai citati DD.MM., senza tener conto della reale capacità reddituale del ricorrente e del nucleo familiare, come peraltro è suggerito dalla Circolare 30.04. 1999 n. 101/E del Ministero delle Finanze.

La medesima circolare evidenzia come i coefficienti presuntivi di reddito potranno essere considerati, unitamente ad altri elementi indicativi della capacità contributiva, utili quali spunti di indagine allo scopo di accertare effettive fonti reddituali sottratte all'imposizione. Gli indirizzi contenuti nella sopra richiamata circolare ministeriale sono stati ulteriormente ribaditi con la Circolare ministeriale 09.08.2007 n. 49/E.

L'Ufficio, applicando pedissequamente le norme portate dai citati DD.MM. ed emettendo esclusivamente sulla base di tali elementi l'accertamento di tipo sintetico per l'anno 2004 e 2005, ha manifestamente violato il contenuto delle disposizioni delle citate Circolari Ministeriali. Nel merito la parte contestava:

- l'attribuzione all'autovettura del 100% del reddito presunto, anziché al 50%, essendo la vettura utilizzata per attività professionale;
- l'eccessiva valutazione dell'abitazione principale;
- l'attribuzione all'abitazione principale di due autorimesse detenute in S. Donato Milanese, come risulta dall'atto di acquisto;
- l'attribuzione della residenza secondaria, sita in Milano via Filippetti, pervenuta per successione nel 2003 (quota del 50%) ed alienata nell'anno 2004 per € 300.000;
- la mancata verifica del reddito familiare, al quale partecipava anche la moglie con un reddito di circa € 25.000;

Precisava inoltre che nel febbraio 2005 aveva ceduto un box a Milano al prezzo di € 32.000. Concludeva con la richiesta di annullamento degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato e degli avvisi di accertamento, chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio, veniva notificata la cartella esattoriale n. Omissis, che veniva impugnata dal ricorrente (RGR. 13/15/10) e per la quale veniva chiesta la sospensione dell'esecuzione.

L'Ufficio si opponeva alla sospensione poiché la cartella, legittimamente emessa ex art. 15 DPR 602/73, non presenta vizi propri.

La Commissione disponeva la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale con ordinanza n. 13126/11 del 19.01.2011, ricorrendone i presupposti, rinviando la causa per la trattazione in data odierna.

La causa viene trattata in pubblica udienza, nel corso della quale le parti si rimettono agli atti di causa ed alle rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi RGR 13115/10 e RGR 6479/10 al ricorso RGR 6478/10, per connessione oggettiva e soggettiva, onde farne oggetto di unico giudizio.

La Commissione esaminati gli atti ed udite le Parti in causa ritiene i ricorsi riuniti meritevoli di accoglimento.

L'attività dell'Ufficio, pur svolta formalmente nel rispetto delle disposizioni normative, ha disapplicato gli indirizzi indicati dal Ministero delle Finanze con proprie Circolari 30.04.1999 n. 101/E e 09.08.2007 n. 49/E, vincolanti per l'Ufficio medesimo.

È pur vero che giurisprudenza costante ritiene essere compito del contribuente dimostrare con elementi probanti che lo scostamento tra il reddito dichiarato ed il reddito presunto in base ai coefficienti previsti dai DD.MM. 10.09.1992, 19.11.1992 e 21.09.1999 e successivi aggiornamenti, è giustificato, ma è altrettanto vero che lo scostamento rilevato deve indurre l'Ufficio a promuovere indagini tendenti ad accertare possibili redditi sottratti ad imposizione. A tal fine deve essere considerato sia il reddito familiare che gli elementi oggettivi di spesa che il contribuente ha sostenuto per il mantenimento dei beni e dei servizi a lui imputati. Il contribuente ha dimostrato che la autovettura era utilizzata per l'attività professionale e quindi avrebbe dovuto essere calcolata al 50% ed inoltre dimostrava che i costi sostenuti nell'anno, relativamente alla percorrenza di km. 17.000, in base alle tabelle ACI erano di € 13.470. Inoltre, il contribuente ha dimostrato di aver avuto entrate patrimoniali, non contestate dall'Ufficio, per € 150.000 nell'anno 2004 e per € 32.000 nell'anno 2005, tali da superare le presunzioni dell'Ufficio in relazione alla capacità di spesa derivante dal possesso di beni e dall'utilizzo dei servizi imputatigli.

Pertanto, alla luce degli elementi sottoposti al giudizio, gli impugnati avvisi di accertamento devono essere annullati per mancanza di presupposti.

La cartella esattoriale decade con gli accertamenti.

La natura della controversia, induce la Commissione a compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli accertamenti impugnati. Spese compensate